



Repertorio n. 2.848

Raccolta n. 2.522

Delibera di adozione di nuovo statuto associativo

conforme al Decreto Legislativo 117/2017 "Codice del Terzo Settore"

REPUBBLICA ITALIANA

Il sedici Dicembre duemilaventicinque (**16.12.2025**), nel mio studio in Lucca, viale San Concordio n. 587/D, alle ore diciassette e minuti trentacinque.

Innanzi a me, **Ilaria Belli**, notaio in Lucca iscritta nel Collegio Notarile di Lucca, è presente la signora:

- **PECCHIA PATRIZIA**, nata a Lucca il 28 Agosto 1956, c.f. PCC PRZ 56M68 E715Z, residente in Lucca, via Canuleia n. 7, la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione senza scopo di lucro **AMICI DELLA PALLACANESTRO LUCCA - LUCA DEL BONO ETS**, con sede legale in Lucca, via Canuleia n. 7, codice fiscale 92058310464, partita IVA 02399520465, associazione non riconosciuta iscritta, a decorrere dal 07 Ottobre 2014, all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. tenuta presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate al n. 43941, al presente atto legittimata in forza di legge e di Statuto.

La comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi chiede di assistere, redigendone pubblico verbale, alla assemblea della predetta associazione, qui riunita, previa debita convocazione in conformità all'articolo 12 (dodici) del vigente Statuto, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Approvazione del nuovo statuto adeguato alle normative di legge per il Terzo Settore;

2. delibere accessorie e conseguenti.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto segue.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del vigente Statuto e per unanime designazione degli intervenuti, assume la presidenza la costituita Presidente del Consiglio Direttivo signora Pecchia, la quale constata e dichiara:

* che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata con modalità conformi alle attuali previsioni statutarie;

* che, in proprio o a mezzo di deleghe conservate agli atti della associazione, sono intervenuti n. diciassette associati su diciassette totali, come da foglio di presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

* che sono altresì presenti, oltre a lei medesima, i seguenti membri del Consiglio Direttivo in carica, e precisamente i signori: Ricci Giovanni, nato a Lucca il 27.03.1961, vice presidente, Terzani Alessandro, nato a Firenze il 14.12.1963, Cotalini Valter, nato a Perugia il 02.02.1964, Brignola Michele, nato a Caserta (CE) il 19.06.1970 e Dentone Dino, nato a Livorno il 29.05.1972, consiglieri; è assente giustificato il consigliere Giusti Giovanni Armando, nato a Lucca il 28.02.1962.

* che l'identità dei partecipanti e la legittimazione a partecipare alla presente assemblea sono state da lei stessa verificate;

* che gli associati presenti, o rappresentati, sono tutti in regola con il pagamento delle quote associative;

* che pertanto l'odierna Assemblea, ritualmente convocata, risulta qui legittimamente riunita e atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra delineato.

Prende la parola la Presidente, che in particolare delinea le ragioni che rendono opportuno procedere all'adozione di un nuovo Statuto sì da adeguarne il contenuto alla vigente normativa in materia di c.d. "Terzo Settore" (D. Lgs. 117/2017 ss. mm. ii.).

Registrato

a LUCCA

il 17/12/2025

al n. 9761 1T

La Presidente illustra quindi brevemente il contenuto del nuovo Statuto, precisando che comunque bozza del medesimo è stata già informalmente sottoposta agli associati e da questi ultimi approvata.....

Esaurita l'esposizione, la Presidente invita la Assemblea a discutere e deliberare.....

La Assemblea, udita l'esposizione della Presidente, dopo breve, ma esauriente discussione, con voto unanime espresso per alzata di mano,.....

.....**d e l i b e r a**.....

di approvare il nuovo Statuto della associazione, conferendo al Consiglio Direttivo ogni più ampia e opportuna facoltà per l'esecuzione della delibera assunta.....

.....***.....

Lo Statuto si allega sotto la lettera "**B**"......

Nient'altro essendovi da deliberare, e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, la seduta è chiusa alle diciassette e minuti quarantacinque.....

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico dell'associazione.....

Si applicano al presente atto le agevolazioni fiscali previste dal D. lgs. 117/2017 ss. m. ii.....

.....***.....

La comparente, con il consenso della assemblea, dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.....

.....***.....

Il presente atto, scritto da me Notaio su due pagine fino qui di un foglio, presente la assemblea è stato da me letto alla comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti cinquanta.....

Patrizia Pecchia.....

.....Ilaria Belli.....



Assemblea 16

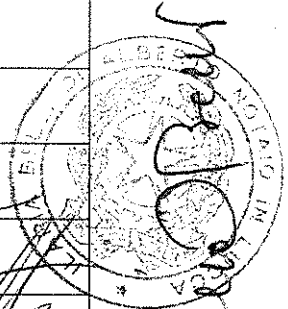
DICEMBRE 2025

FOGLIO PRESENZE

Ordine del giorno:

- 1) Approvazione del nuovo statuto adeguato alle normative di legge per il Terzo Settore

Pecchia Patrizia	In proprio	
Ricci Giovanni	In proprio	
Giusti Giovanni Armando	Delega a Menchetti Guglielmo	
Terzani Alessandro	In proprio	
Brignola Michele	In proprio	
Cotalini Valter	In proprio	
Dentone Dino	In proprio	
Benigni Matteo	In proprio	
Malfatti Renato	In proprio	
Menchetti Guglielmo	In proprio	
Lorenzetti Natali Andrea	In proprio	
Caredio Francesco	In proprio	
Storelli Florenzo	Delega a Menchetti Guglielmo	
Crippa Claudio	Delega a Menchetti Guglielmo	
Donati Ugo	Delega a Caredio Francesco	
Del Tredici Franco	Delega a Caredio Francesco	
Prestigiovanni Carmelo	Delega a Caredio Francesco	



Handwritten signature: Florio

Handwritten signature: Crippa Claudio

-----**STATUTO**-----

-----**Associazione**-----

-----**Amici della Pallacanestro Lucca – Luca Del Bono ETS**-----

-----*-----

-----**ART. 1**-----

-----**(Denominazione, sede e durata)**-----

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "**Amici della Pallacanestro Lucca – Luca Del Bono ETS**" - nel prosieguo indicata come la "associazione" - con sede legale nel Comune di Lucca e con durata illimitata.-----
La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.-----

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).-----

-----**ART. 2**-----

-----**(Scopo, finalità, attività)**-----

L'associazione ha per scopo quello di promuovere la pratica dello sport tramite, ma non solo, la pallacanestro attraverso la pratica diretta, la pratica attraverso altre associazioni sportive, la partecipazione ad esperienze associative e formative, l'organizzazione di eventi sportivi.-----

In particolare l'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:-----

- a) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;-----
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;-----
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.-----

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.-----

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.-----

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.-----

-----**ART. 3**-----

-----**(Ammissione e numero degli associati)**-----

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera e/o con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (*se maggiorenni*);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi di cui al presente Statuto, di eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione) e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto per il pagamento della stessa.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- l'Organo di revisione legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea a mezzo lettera o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale

-----patrimonio residuo;-----
- • delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;-----
- • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.-----

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.-----

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.-----

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.-----

Per modificare lo Statuto, deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.-----

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.-----

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.-----

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:-----

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;-----
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;-----
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;-----
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;-----
- deliberare l'ammissione degli associati;-----
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;-----
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;-----
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;-----
- deliberare sulla esclusione degli associati.-----

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni con possibilità di essere rieletti.-----

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.-----

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza del suddetto Organo a mezzo lettera o e-mail.-----

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori possono intervenire nell'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono

chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Organo di revisione)

L'Organo di Revisione è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16

(Libri)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono

-----essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del-
-----l'Organo di amministrazione;-----

-----• libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione,
-----tenuto a cura dello stesso organo;-----

-----• libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se no-
-----minato, tenuto a cura dello stesso organo;-----

-----• libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi asso-
-----ciativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;-----

-----• il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.-----

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il di-
ritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30
(trenta) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.-----

ART. 17

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di la-
voro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.-----

ART. 18

(Volontari)

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune
in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed
esclusivamente per fini di solidarietà.-----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'asso-
ciazione.-----

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal be-
neficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente
sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condi-
zioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di
tipo forfetario.-----

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo
parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo setto-
re, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più li-
quidatori.-----

ART. 20

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto,-----
dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi,
si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice
del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni.-----

Patrizia Pecchia-----

Ilaria Belli-----

Io sottoscritta Ilaria Belli, Notaio in Lucca, certifico, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N., che la presente copia su supporto informatico e' conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Lucca, 17 dicembre 2025